

L'ESTENDIBILITÀ DELLE INDAGINI BANCARIE A TERZI

L'estendibilità delle indagini bancarie a terzi è la valutazione che gli organi di verifica effettuano, al fine di *dirottare* le indagini nei confronti di soggetti collegati al contribuente sottoposto a controllo.

Essa viene effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso dell'intestatario.

Nonostante l'assenza di una espressa previsione normativa, è indubbia l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "*i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti*", legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

Se in via di principio le potestà di controllo in esame trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo, è indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è *fittizia o comunque è superata*, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita.

L'intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta.

Riferimenti normativi

- art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72;
- art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73;
- C.M.n.32/2006

Settembre 2010